

**Determinazione 24 marzo 2022 N. 2/2022**

**Approvazione della procedura per regolare le partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici, di cui al punto 6 della deliberazione 548/2020/R/com.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Il 24 marzo 2022

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com (di seguito: deliberazione 548/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);

Sede legale  
Milano  
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122  
tel. (+39) 02 65565.200  
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano  
Piazza Cavour, 5 - 20121  
tel. (+39) 02 65565.1  
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it  
www.arera.it

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 3239 del 2 febbraio 2022 (prot. Autorità 4680 del 3 febbraio 2022) (di seguito: comunicazione 2 febbraio 2022);
- la comunicazione dell’Autorità prot. 10695 del 14 marzo 2022 (di seguito: comunicazione 14 marzo 2022);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 5699 del 16 marzo 2022 (prot. Autorità 11318 del 16 marzo 2022) (di seguito: comunicazione 16 marzo 2022).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, prevedendo, in particolare, per i produttori ammessi al beneficio, il diritto alla restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei certificati di efficienza energetica (di seguito: TEE), con decorrenza dal 1 luglio 2021;
- la deliberazione 96/2020/R/eel prevede, in particolare:
  - di definire l’elemento  $RE_{TEE}$  pari alla parte della componente tariffaria RE e RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
  - di prevedere che i produttori termoelettrici continuino a pagare integralmente le componenti RE e RET, con la possibilità di presentare al GSE un’istanza di rimborso (totale o parziale) dell’elemento  $RE_{TEE}$ , basata su apposita documentazione;
  - che la restituzione di cui al precedente punto trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell’Autorità;
- con la deliberazione 548/2020/R/com, l’Autorità ha definito le modalità di applicazione di quanto previsto dalla deliberazione 96/2020/R/eel, approvando (con modifiche) il regolamento operativo predisposto dal GSE e prevedendo, tra l’altro, che:
  - a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l’Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento  $RE_{TEE}$ ;
  - a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell’ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ( $\Delta UC7$ ) dell’elemento  $A_{uc7RIM}$  il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per

misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 75 della RTDG, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;

- con la deliberazione 231/2021/R/eel, l’Autorità ha introdotto modifiche all’Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel (che regola le informazioni che Cassa e GSE inviano trimestralmente all’Autorità ai sensi del comma 43.8 del TIT), specificando, tra l’altro, le informazioni da trasmettere in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici ai sensi delle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com;
- con la deliberazione 278/2021/R/com, l’Autorità ha definito la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento  $RE_{TEE}$  valida a decorrere dal 1 luglio 2021, pari al 67,75% dell’aliquota totale delle medesime componenti;
- con la deliberazione 396/2021/R/com, l’Autorità ha disposto, tra l’altro, di annullare per il IV trimestre 2021, per tutti gli utenti del settore gas, le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET;
- con la deliberazione 635/2021/R/com, l’Autorità ha confermato l’annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie RE e RET anche per il I trimestre 2022.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il punto 6 della deliberazione 548/2020/R/com prevede che: *“entro il 30 aprile 2021, il GSE e CSEA predispongano e trasmettano una proposta di procedura per regolare le partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici”*;
- il punto 7 della medesima deliberazione 548/2020/R/com prevede che è dato *“mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di approvare, con propria determina, la proposta di procedura di cui al precedente punto 6”*;
- con la comunicazione 2 febbraio 2022, il GSE ha trasmesso all’Autorità e, per conoscenza, a Cassa, la proposta di procedura di cui al punto 6 della deliberazione 548/2020/R/com, *“nella stesura preventivamente condivisa con la CSEA”*;
- con la comunicazione 14 marzo 2022 l’Autorità ha trasmesso a Cassa una bozza di determina che approva la proposta di procedura di cui al precedente alinea;
- con la comunicazione 16 marzo 2022 la Cassa ha precisato di non avere osservazioni in merito.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la procedura di cui al punto 6 della deliberazione 548/2020/R/com, come proposta dal GSE nella comunicazione 2 febbraio 2022.

## **DETERMINA**

1. di approvare la procedura di cui al punto 6 della deliberazione 548/2020/R/com, come da proposta dal GSE, come riportata in *Allegato A* alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione al GSE e alla Cassa;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 24 marzo 2022

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti